



**COMUNE DI
CORENO AUSONIO (FR)**

Medaglia d'argento al merito civile

Piazza Umberto I n° 1

Tel: 0776996024; Fax 0776996358

ORDINANZA N. 15/2016

PROT. N. 4107

IL SINDACO

-RAVVISATA la necessità di ribadire le norme sulla disciplina concernente la detenzione e conduzione di cani al fine di non compromettere l'incolumità ed il riposo delle persone e l'igiene e sanità pubblica;

-PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di randagismo e di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare su marciapiedi e tratti di strade destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole, nei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago, con i seguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

-RITENUTO OPPORTUNO tutelare la serenità della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica e di prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro e all'igiene delle aree pubbliche, nonché la sicurezza ed incolumità pubblica;

-VISTO il D.P.R. 08/02/1954, N.320;

-VISTA la Legge 281/1991 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

-VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 28/04/2011;

-VISTO l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e malgoverno di animali";

-VISTA LA Legge Regionale 20 luglio 2006, n. 16;

-VISTO L'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

-VISTO L'art. 7/bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

-VISTA l'ordinanza del Ministero della salute del 22 marzo 2011;

-VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2013;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza, ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, è fatto obbligo di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali;

1. Iscrivere i cani all'anagrafe canina (compresi i cani pastori e da caccia) e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
2. Fatte salve le norme speciali per gli animali pericolosi o comunque definiti a rischio di aggressione, è sempre fatto obbligo di utilizzare idonea museruola od il guinzaglio per i cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
3. Nei locali pubblici i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti a guinzaglio;
4. Possono essere tenuti senza museruola i cani pastori e da caccia, quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia alle greggi e per la caccia nei luoghi consentiti e autorizzati, nonché i cani delle Forze Armate e di Polizia o comunque utilizzati per Pubblici Servizi;
5. I cani da guardia di abitazioni o proprietà private dovranno essere tenuti in modo tale da impedire la loro fuga ed eventuali aggressioni o danni ai passanti;

6. Tutti i cani dovranno essere custoditi in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete soprattutto durante le ore notturne e alle ore 22,00 alle ore 8,00;
7. Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i conduttori devono possedere sempre, ed essere in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente di un sacchetto a privata tenuta d'acqua. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore e non perdersi, dovrà essere depositato nei cestini porta rifiuti stradali o in mancanza dovrà essere riposto nei propri rifiuti domestici;
8. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato delle deiezioni dei cani. L'accompagnatore del cane in luoghi pubblici o aperto al pubblico deve provvedere immediatamente all'asportazione della deiezione solida prodotta dal cane ed alla pulizia del suolo, sia esso pavimentato o aiuola verde, utilizzando idoneo strumento come indicato al precedente punto 7;
9. E' vietato introdurre cani nei giardini pubblici e nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide;
10. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso;
11. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre, devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica;
12. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio. E' vietato far partecipare cani a combattimenti. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Per i cani privi di dispositivo di identificazione si provvederà alla cattura tramite l'accalappiacani e al ricovero nel canile convenzionato.

Chiunque viola una norma della presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).

La Polizia Locale di questo Comune e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge nr. 1034/1971).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, Li 07/07/2016

dvn

